

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1825)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SEJNI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

e col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1961

Rimborso al comune di Firenze per l'acquisto dell'immobile da destinare a sede dell'Università europea

ONOREVOLI SENATORI. — I Consigli della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.) hanno approvato l'istituzione di un'Università europea e designato la città di Firenze a sede di tale organismo.

Il comune di Firenze, non avendo immobili adatti allo scopo, al fine di rendere possibile tale realizzazione e assicurare tempestivamente il terreno in cui dovrà sorgere l'Università, ha stabilito, con deliberazione n. 4288 del 19 settembre 1960, di acquistare per il prezzo totale di lire 150 milioni (salvo tutte le altre spese connesse e conseguenziali) il complesso immobiliare sito in quel-

la città in via di Marignolle 14, necessario per l'istituzione della sede dell'Università europea, comprendente fabbricati urbani, annessi e terreni con relativi fabbricati rurali, nell'intesa che l'ammontare della spesa derivante da detto acquisto verrà interamente rimborsato dallo Stato al Comune predetto.

Poichè è innegabile che la città di Firenze e in conseguenza l'Italia trarranno grande vantaggio e decoro dall'istituzione di tale centro di cultura supnazionale, si provvede, con il presente disegno di legge, ad assicurare la realizzazione dell'importante iniziativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa fino all'ammontare di lire 200 milioni per il rimborso al comune di Firenze delle somme da esso pagate per l'acquisto di un complesso immobiliare sito in Firenze, da destinare a sede dell'Università europea.

Art. 2.

Nel caso di mancata destinazione per lo scopo previsto dall'articolo precedente, detto complesso immobiliare verrà trasferito, senza alcun corrispettivo, in proprietà dello Stato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.